

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA COMUNALE
(DISCARICA) A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)”**

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alberto Caprotti

Il Progettista
Arch. Fabio Melillo

V.to Il Direttore dell'Area
Tecnica
Arch. Marco Acquati

DEFINIZIONI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente capitolato si intende per:

- a) stazione appaltante: il Comune di Cernusco sul Naviglio;
- b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
- c) categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
- d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
- e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
- f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio ;
- g) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del D.Lgs.n 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni: quelli elencati all'articolo 72, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999;
- h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 90, comma 6 e dall'art.91 co.5 del D.Lgs.n 163/2006: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
 - 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
 - 2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa ;
 - 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
 - 4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ;
 - 5) esecuzione in ambienti aggressivi;
 - 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
- i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
- m) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
- n) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
- o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del D.Lgs.n 163/2006.;
- p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- q) appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo 53, comma 5 del D.Lgs.n 163/2006, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 2 (Oggetto dell'appalto)

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di riqualificazione dell'area attrezzata comunale (discarica) a Cernusco sul Naviglio (Mi).

Art. 3 (Ammontare dell'appalto e descrizione sommaria delle opere)

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto è composto da lavori ed oneri da compensarsi **a corpo**.
2. L'importo a base di gara ammonta a €. 132.783,32 (IVA di legge al 20% ed oneri di sicurezza esclusi). L'importo per gli oneri di sicurezza ammonta a €.7.091,06 IVA di legge esclusa di cui €.1.966,68 per oneri di sicurezza diretti (esclusa IVA di legge al 20%) ed €. 5.124,38 per oneri di sicurezza indiretti (esclusa IVA di legge al 20%).

3 Natura dei lavori: stradale. Ai soli fini del rilascio del Certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3.

Art. 4 (Variazioni negli importi e nelle categorie)

1. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima, per rendersi ragione delle opere da costruire. La stazione appaltante si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal capitolato speciale d'Appalto all'infuori del pagamento e/o conguaglio delle opere eseguite, in più o in meno - da valutarsi con i prezzi di cui all'elenco prezzi.

2. I prezzi di cui all'elenco prezzi tengono conto di tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale d'Appalto, comprensivi di assistenze, trasporti, carico e scarico, smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e di quanto altro necessario per dare l'opera compiuta.

3. Non verranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, nel quale sia richiamata l'intervenuta superiore approvazione da parte della stazione appaltante: ciò anche nel caso in cui la direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti.

Art. 5 (Scelta dell'Appaltatore)

1. La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel bando di gara in cui sono indicati tra l'altro i lavori da eseguire.

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 6 (Osservanza di legge e di norme)

1. Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente capitolato speciale, le cui prescrizioni, qualora diversamente possono disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del codice civile. La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.

2. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato speciale:

- a) il codice civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- b) la Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 per gli artt. non abrogati
- c) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- d) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Cernusco sul Naviglio, ove devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- e) le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- f) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D.Lgs. 163/2006);
- g) Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato D.P.R. n. 554/1999) per gli artt. non abrogati;
- h) Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145);
- i) D.Lgs.n 163/2006;
- l) altre norme richiamate nelle parti specifiche del capitolato speciale d'Appalto;
- m) D.Lgs.vo n.81/2008

3. Ricade inoltre esclusivamente sull'Appaltatore l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Lavori Pubblici, di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, ecc.

4. Per quanto non espressamente detto nel capitolato speciale d'Appalto, valgono inoltre tutte le leggi, decreti e circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori stessi.

5. In materia di accettazione di materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni governative, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella documentazione contrattuale, possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti tecnici e tecnologici dei materiali stessi, la direzione lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Art. 7 (Conoscenza delle condizioni di appalto)

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del progetto, per quanto attiene alla sua esecuzione, a perfetta regola d'arte.

2. L'Appaltatore, per essere ammesso a partecipare alla gara, dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- a) aver preso conoscenza delle condizioni locali e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera ;
- b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;

3. L'Appaltatore dichiara, inoltre:

- a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto esecutivo sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- b) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente capitolato speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- c) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- d) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- e) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell'art.4, della Legge n. 1/1978;
- f) di aver individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 del c.c.;
- g) di accettare e condividere le informazioni planimetriche e altimetriche contenute nel rilievo topografico allegato alle tavole di progetto;
- h) di farsi carico dell'obbligo di procedere alla posa in opera di eventuali materiali o forniture che non dovessero essere disponibili per la data di fine lavori, o di altre forniture che, per condizioni meteorologiche / climatiche particolarmente ostiche non si siano potute mettere in opera per tempo, per non pregiudicare l'integrità dell'opera finita (alberi, arbusti, erbacee, prato):

l'Appaltatore si impegna dunque ad adempiere ai sopracitati obblighi, anche successivamente alla data di ultimazione dei lavori, senza la possibilità di chiedere ulteriori compensi oltre a quelli già indicati nel computo metrico estimativo allegato nel contratto già firmato;

i) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso conoscenza dell'ubicazione delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate nonché di tutte le altre condizioni suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

l) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

5. L'imprenditore resta vincolato dal verbale di aggiudicazione, ma l'aggiudicazione stessa non è impegnativa per la stazione appaltante finché non siano intervenuti i controlli di legge.

In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli artt.1341 e 1342 del c.c., le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge, regolamenti e nel capitolato speciale d'Appalto.

Art. 8

(Espropriazioni e occupazioni temporanee di suolo)

1. L'occupazione temporanea delle aree non interessate dalle opere, ma necessarie per l'impianto del cantiere o per i passaggi, dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dalla stazione appaltante quando si tratta di area di proprietà comunale, inoltre la stessa occupazione temporanea del suolo dovrà essere concordata con eventuali Imprese esecutrici di opere commissionate dall'Amministrazione Comunale.

2. Se trattasi di aree private, l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario, oppure ottenere il decreto di occupazione temporanea per procedere all'occupazione temporanea per l'impianto di cantiere o per i passaggi.

3. Ottenuto il possesso delle aree, l'Appaltatore esegue la picchettazione o la recinzione.

ACCESSO AGLI ATTI

Art. 9

(Accesso agli atti)

1. Ai sensi dell'articolo 13 co.5 lett. d) sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Appaltatore.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

Art. 10

(Disposizioni preliminari)

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs.n 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.

5. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

6. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

7. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

8. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

9. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

10. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. n. 554/1999, è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell' "analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

11. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

Art. 11 (Norme tecniche)

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

Art. 12 (Quadri economici)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a) lavori a misura, a corpo, in economia;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
- rilievi, accertamenti e indagini;
- allacciamenti ai pubblici servizi;
- imprevisti;
- acquisizione aree o immobili;
- accantonamento di cui all'articolo 133 co.3 del D.Lgs.n 163/2006;
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- spese per attività di consulenza o di supporto;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- I.V.A ed eventuali altre imposte.

2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Da art.13 ad art. 22 non vigenti

GARANZIE

Art. 23 (Cauzione provvisoria)

1. L'offerta, che l'Appaltatore presenta per l'affidamento dei lavori, deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, nelle forme dell'allegato al Dm 123/2004.. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 75, comma 1, del D.Lgs.n 163/2006, può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con clausola di pagamento a semplice richiesta. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa o la fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa o la fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

2. La cauzione provvisoria deve essere **accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente** a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia pari al 10% degli importi dei lavori appaltati, oltre che impegnarsi nel caso di ribasso di gara superiore al 10% ad aumentare la garanzia nelle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs.n 163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. La cauzione sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti i casi stabiliti dalle Leggi in vigore.

3. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

4. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo precedente è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75 co. 7 del D.Lgs.n 163/2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al comma 4 sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 4 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 24 (Cauzione definitiva)

1. L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti alla stazione appaltante a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, la garanzia fidejussoria sopra citata pari al 10% dell'importo contrattuale o, nel caso di

ribasso di gara superiore al 10% nelle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs.n 163/2006 e nelle forme dell'allegato al Dm 123/2004. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art.113 co.4 del D.Lgs.n 163/2006.). La cauzione così come sopra sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

2. La garanzia di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 25

(Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)

1. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1 art. 102 D.P.R. n. 554/1999. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art. 26

(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs.n 163/2006, a stipulare una polizza di assicurazione, nelle forme dell'allegato al Dm 123/2004, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando/lettera di invito di gara. La polizza, nelle forme dell'allegato al Dm 123/2004, deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, determinato secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999, non dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00. (euro cinquecentomila/00).

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dall'articolo 37 co.5 del D.Lgs.n 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

5. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 27 non in vigore

Art. 28

(Requisiti dei fideiussori)

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 29

(Garanzie di concorrenti riuniti)

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs.n 163/2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37 co 5 del D.Lgs.n 163/2006, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del D.Lgs.n 163/2006.

IL CONTRATTO

Art. 30

(Stipulazione ed approvazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.

2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dal comma precedente, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo.

3. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisoriale.

4. Nel contratto di appalto l'Amministrazione potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel Capitolato speciale o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.

5. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore, mentre per la stazione appaltante lo sarà solo dopo l'approvazione dell'organo di controllo e successiva registrazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del registro.

6. Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi si procederà ai controlli antimafia nelle modalità di cui alla legge 31.5.1965, n. 575; alla legge 55/1990; al d.lgs 490/1994 ed al d.P.R. 3.6.1998, n.252. Qualora la Prefettura attesti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all'art. 10 della l. 575/1965 ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante dovrà provvedere di conseguenza avvalendosi della facoltà di revoca o recesso di cui all'art.11, comma 3, del d.P.R. 252/1998.

Qualora detta certificazione fosse disponibile oltre il termine di 60 giorni di cui al primo comma del presente articolo, per fatto non dipendente dalla stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà chiedere di svincolarsi dagli impegni e non potrà chiedere speciali compensi.

Art. 31 (Domicilio dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1).

Art. 32 (Indicazione delle persone che possono riscuotere)

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare;

- a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 33 (Documenti facenti parte integrante del contratto)

1. Sono parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati tecnici progettuali;
- d) elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del D.Lgs.n 163/2006;

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

3. E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la stazione appaltante.

4. Il computo metrico e l'analisi dei prezzi non fanno parte della documentazione contrattuale.

5. Il Computo Metrico estimativo è finalizzato alla dimostrazione della correttezza dell'importo a base di gara, ma non può essere impugnato per eventuali controversie.

6. Qualora si riscontrassero discordanze tra gli elaborati di cui sopra, varrà la disposizione più favorevole alla stazione appaltante.

Art. 34 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto, compresi quelli tributari.

2. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

4. Se al termine dei lavori il valore del contratto risultasse maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

5. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 35 (Anticipazione) (Revisione prezzi)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Ai sensi dell'articolo 133 co.2 del D.Lgs.n 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso di gara, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 36 (Pagamenti in acconto)

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso di gara e delle eventuali ritenute raggiunga la cifra di € 70.000,00 (euro settantamila/00).

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del D.P.R. n. 554/1999. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 141, comma 9) del D.Lgs.n 163/2006. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

5. Qualora l'opera fosse finanziata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, in caso di ritardi nell'accreditamento delle somme dovute rispetto ai termini fissati dal presente atto e dall'art. 133 co. 1 del D.Lgs.n 163/2006, non imputabili alla stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà richiedere interessi, sospensione dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della stazione appaltante e l'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

Art. 37 (Cessione del corrispettivo d'appalto)

1. Ai sensi dell'articolo 117 co. 1 del D.Lgs.n 163/2006, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 38 (Ritardato pagamento)

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000 n. 145 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora i pagamenti delle rate di acconto e/o di saldo non siano effettuati entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 29 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nei pagamenti superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori.

3. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1) e 2) è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno, ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e ciò esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni.

4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 39

(Penali)

1. L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre sette giorni dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo non giustificato nell'inizio dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà corrispondere all'Amministrazione una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle penali sarà dedotto dal conto finale, con riserva dell'Amministrazione di procedere per i maggiori danni.
3. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D.Lgs.n 163/2006.
4. Qualora il Capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
5. La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
7. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
8. Ai sensi dell'art. 341 della L. 20.03.1865 qualora, a giudizio del direttore dei lavori, l'appaltatore procedesse in contrasto con i tempi stabiliti dal programma compromettendo il regolare prosieguo delle opere, la Stazione appaltante, dopo formale ingiunzione data senza effetto, avrà la facoltà di compiere d'ufficio ed anche a maggiori prezzi, tutto o parte dei lavori non effettuati, con l'ausilio di altri esecutori di sua fiducia. Del pagamento dei relativi importi ai predetti esecutori, sarà presa nota in contabilità e sarà effettuata pari detrazione alle spettanze dell'appaltatore dovute nello stato d'avanzamento immediatamente successivo. Analogo procedimento verrà attuato qualora l'appaltatore non esegua gli apprestamenti di sicurezza previsti nel relativo piano e secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.

Art. 40

(Risoluzione dei contratti per reati accertati)

1. Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. (art.135 del D.Lgs.n 163/2006)

Art. 41

(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 42

(Risoluzione del contratto per violazione Piano di sicurezza del cantiere)

1. Le ripetute violazioni del Piano di Sicurezza del cantiere (Decreto Legislativo n. 81/08), previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.

Art. 43

(Inadempimento di contratti per cottimo)

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'Appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. (art.137 del D.Lgs.n 163/2006)

Art. 44

(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140 co. 1 del D.Lgs.n 163/2006_.

**Art. 45
(Frode dell'Appaltatore)**

1. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

**Art. 46
(Recesso dal contratto e valutazione del decimo)**

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso di gara, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

**Art. 47
(Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimento)**

1. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto d'azienda relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 del D.Lgs.n 163/2006.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Direzione dei lavori

**Art. 48
(Ufficio della direzione dei lavori)**

1. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

**Art. 49
(Direttore dei lavori)**

1. La Direzione dei lavori è affidata a personale alle dipendenze della stazione appaltante in possesso dei prescritti requisiti di legge. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs.n 163/2006 o dal D.P.R. n. 554/1999 nonché:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

**Art. 50
(Direttori operativi)**

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere;
- i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Art. 51 (Ispettori di cantiere)

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
 - a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
 - b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
 - c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
 - d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
 - e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
 - f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
 - g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.

Art. 52 (Sicurezza nei cantieri)

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
 - a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 - c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 - e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
 - f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 3 del D.Lgs.n 163/2006.

Art. 53 (Responsabilità dell'Appaltatore - piani di sicurezza - costi della sicurezza)

1. Le disposizioni riguardo ai piani di sicurezza sono contenute nel D.L.gs. n .81/08.

A) - Obblighi dei datori di lavoro:

gli obblighi dei datori di lavoro sono definiti dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/08.:

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Gli obblighi derivanti dall'**articolo 26 D.L.gs .n. 81/08**, fatte salve le disposizioni di cui all'**articolo 96**, comma 2 **D.Lgs. n. 81/08**, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

coordinare gli interventi di cui agli **articoli 95 e 96 D.Lgs.n. 81/08**;
verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

2. L'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani della sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'art. 100 D.Lgs.n. 81/08, costituisce adempimento delle norme previste dall'art. 26 D.L.gs .n. 81/08.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad osservare le misure generali di tutela, di cui all'art. 15 D.Lgs.n .81/08. Nell'osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.Lgs.n. 81/08 sono tenuti a cure in particolare quanto disposto nell'art. 95 D.Lgs.n. 81/08.

4. Come previsto dal comma 5) del citato art. 100 - D.Lgs. n.81/08- l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (art. 131 del D.Lgs.n 163/2006), proposta di integrazione al piano per la sicurezza ed al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

5. L'Appaltatore deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (art. 131 del D.Lgs.n 163/2006),

6. L'Appaltatore deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 81/08, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 5 del presente articolo.

7. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro è tenuto a curare all'interno del cantiere, gli aspetti della gestione dell'emergenza che gli derivano dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 1), lettera b).

8. L'Appaltatore è tenuto ad attuare durante l'esecuzione dei lavori tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08, sviluppando una politica globale relativamente alla sicurezza. In particolare, è tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

9. Il datore di lavoro inoltre: cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi. Cura lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti. Attua quanto previsto nei piani. Mette a disposizione copia dei piani ai R.S.L. almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori. Cura altresì la gestione dell'emergenza.

10. La recinzione del cantiere dovrà essere particolarmente curata e tale da impedire ogni intromissione, anche fortuita, nel cantiere, da parte di studenti o comunque di estranei al lavoro.

A tale scopo, l'ingresso al cantiere dovrà rimanere costantemente chiuso:

- dovrà essere rigorosamente impedito il transito sopra le aree esterne al cantiere (cortili, strade, ecc.), di qualsivoglia attrezzatura, materiale o parti di mezzi meccanici per il sollevamento al piano;

- dovrà essere esaminata attentamente ogni possibile situazione di pericolo.

11. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi.

12. Resterà onere a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di sondaggi ed ispezioni preventivamente ad ogni scavo, riservando particolare cura e circospezione alle zone indicate come maggiormente interessate dalla presenza di cavi e tubazioni, sottoservizi esistenti, come alle zone dove il progetto prevede gli scavi a maggior profondità. Particolare attenzione andrà data alla presenza della rete E.N.E.L., gas e fognatura comunale: il tracciato di tali reti è indicato nelle tavole di progetto, ma trattandosi di tracciati indicati dai relativi Enti e non individuati tramite scavi e verifiche puntuali, l'Appaltatore si assume l'obbligo di procedere agli scavi e alle demolizioni con la massima cura e circospezione, al fine di non danneggiare le strutture esistenti: eventuali danni o riparazioni a queste restano completamente a carico dell'Appaltatore stesso.

13. Gli scavi, in genere, per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno fornite all'atto esecutivo dalla D.L.

L'esecutore dei lavori dovrà produrre alla Direzione Lavori il documento di analisi dei rischi di impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 con l'indicazione del responsabile della sicurezza.

Art. 54

(Trasmissione documentazione)

1. L'Appaltatore si obbliga a presentare, entro e non oltre il termine 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione, in ottemperanza all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08:

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'[articolo 29](#), comma 5, del decreto legislativo n.81/08
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al [Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007](#)
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[art. 14](#) del decreto legislativo n.81/08

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al [Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007](#).

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Art. 55

(Disciplina e buon ordine dei cantieri)

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.

2. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei LL.PP.

4. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in

merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

5. Il Direttore tecnico dovrà collaborare con il Direttore lavori al fine di garantire la perfetta riuscita dell'opera.

6. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

7. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

8. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Esecuzione dei lavori

Sezione prima: Disposizioni preliminari

Art. 56 (Ordini di servizio)

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'Appaltatore.

2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Sezione seconda: Consegna dei lavori

Art. 57 (Programma esecutivo)

1. E' obbligo per l'impresa aggiudicataria presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1 D.P.R. n. 554/1999, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, e con il cronoprogramma generale predisposto dalla Stazione Appaltante e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per esigenze dipendenti dell'esecuzione;

c) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

d) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del **cronoprogramma generale** predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al c. 2.

Art. 58 (Giorno e termine per la consegna)

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno, l'ora ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.

4. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

5. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

6. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
7. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 131 del D.P.R. n. 554/1999; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
8. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
9. Qualora la consegna non avvenga per fatto o colpa dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto:
- a) nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal Capitolato Generale. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112) del D.P.R. n. 554/199, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 3.000 milioni; 0,20 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Stazione Appaltante. La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
 - b) ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. E specificatamente: l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso, fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165) del D.P.R. n. 554/1999. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
10. Oltre alle somme espressamente previste nei punti a) e b) del presente articolo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
11. L'Appaltatore si assumerà piena responsabilità dei tracciati e dei rilievi ricevuti in consegna dalla Stazione Appaltante: avrà quindi l'obbligo di controllarli entro il periodo di una settimana, riferendo poi alla Stazione Appaltante le discordanze eventualmente riscontrate.
12. L'Appaltatore sarà quindi responsabile della perfetta aderenza delle opere costruite agli elaborati di progetto, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni impartite dalla D.L. durante l'esecuzione dei lavori stessi.
13. Qualora si riscontrino delle discordanze tra lo stato di fatto e il progetto, si procederà ex art. 131 D.P.R. n. 554/1999.
14. La firma del verbale di consegna senza obiezione alcuna comporta, da parte dell'Appaltatore, la completa ed incondizionata accettazione della soluzione progettuale in rapporto allo stato di fatto.
15. L'Appaltatore si assumerà inoltre piena responsabilità di tutte le soluzioni progettuali, di dettaglio, tecnico o altro, indicate nel progetto esecutivo, qualora nel tempo di una settimana dalla firma del verbale di consegna dei lavori, non presentasse alla Stazione Appaltante eventuali suggerimenti tecnici e/o discordanze ad integrazione degli elaborati di progetto esecutivo.
16. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Art. 59 (Processo verbale di consegna)

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'Appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, il processo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questo lo richieda.
6. Il capitolato speciale può disporre che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 62 del presente atto.
8. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi della stazione appaltante.
9. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere consegnata al direttore dei lavori.

10. In generale, valgono le seguenti considerazioni:

- tutti i lavori occorrenti per l'espletamento delle opere appaltate dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate per iscritto dalla D.L.;
- nel caso in cui le opere o le forniture non fossero state eseguite secondo gli elaborati di progetto e le prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, la D.L. fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Appaltatore dovrà attuare al fine di eliminare - a proprie spese - ogni irregolarità, salvo restando da parte della stazione appaltante la richiesta del risarcimento dei danni subiti;
- in ogni circostanza, l'Appaltatore dovrà immediatamente eseguire gli ordini della D.L.;
- non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Appaltatore senza precisa autorizzazione scritta della D.L.;
- i lavori dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Appaltatore si è assunto all'atto della stipulazione del contratto;
- la D.L. avrà diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori;
- non è consentita la sostituzione di piante arboree che l'Appaltatore non riuscisse a reperire: ove tuttavia venga dimostrato che una o più specie non siano reperibili, l'Appaltatore potrà proporre la sostituzione con piante similari. L'Appaltatore dovrà sottoporre per iscritto tali proposte alla D.L. con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori stessi, ed almeno 1 mese prima della piantagione cui si riferiscono. La D.L. si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate, o di proporre di alternative. Queste considerazioni valgono anche per ogni tipo di fornitura o materiale che compongono l'intero progetto.

Art. 60

(Differenze riscontrate all'atto della consegna)

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165 del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 61

(Consegna di materiali da un Appaltatore ad un altro)

1. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'Appaltatore subentrante. Qualora l'Appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999.

Sezione terza: Esecuzione in senso stretto

Art. 62

(Sospensione e ripresa dei lavori)

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi del primo comma nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 comma 1), lettere a), b), c) d) ed e) del D.Lgs.n 163/2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
3. La sospensione disposta ai sensi del comma 2) permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
4. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ai sensi dei commi 1), 2) e 3), senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145. Il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
6. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun indennizzo nemmeno per la sorveglianza dell'intero cantiere.
7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
8. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

10. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

11. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

12. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

13. Alla sospensione parziale dei lavori, ai sensi del comma 12 del presente articolo, si applicano i commi 2), 3) e 6) del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

14. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165 D.P.R. n. 554/1999.

Art. 63 (Sospensione illegittima)

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 del Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382) del Codice Civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a. detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34), comma 2), lettera c) del D.P.R. n. 554/1999, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30), comma 4) del Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34), comma 2), lettera d) del D.P.R. n. 554/1999, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 133), comma 5) del D.P.R. n. 554/1999;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali;

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2) sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 64 (Proroghe)

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiederne, con domanda motivata, la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal comma 3). In ogni caso, la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

4. Nel periodo di prova è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

Art. 65 (Durata giornaliera dei lavori)

1. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà, qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali e dovrà indennizzare la Stazione appaltante per il maggiore onere nella Direzione e sorveglianza dei lavori.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 66 (Valutazione dei lavori in corso d'opera)

1. Ferme le disposizioni del D.P.R. n. 554/1999 in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il capitolato speciale può stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 18), comma 1) del Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145.

Art. 67
(Proprietà degli oggetti trovati)

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
2. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento alla D.L., depositare gli oggetti di valore mobili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione Appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero: se la custodia non fosse adeguatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della Forza Pubblica, a norma dell'art.38), comma 2) L.1089/1939.
3. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico o etnologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di Pubblica Sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie, anziché o non più in uso, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti (artt.404-413 c.p.). L'Appaltatore deve darne immediata comunicazione alla D.L., che potrà ordinare adeguate azioni, per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati dall'Ente appaltante all'Autorità Giudiziaria.

Art. 68
(Proprietà dei materiali di recupero e scavo)

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione Comunale e per essa la Direzione Lavori potrà ordinare all'Appaltatore il trasporto, la cernita, il regolare accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
2. Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine della D.L., e dopo averne pattuito il prezzo. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 69
(Varianti in corso d'opera)

1. Sono ammesse le varianti in aumento o diminuzione, ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Tali variazioni di spesa sono ammesse in aumento purché, non superino del 5% l'importo originario del contratto (art. 132 co. 3 del D.Lgs.n 163/2006).
2. Sono ammesse, altresì le varianti dovute a:
 - sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 554/1999;
 - intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
 - presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso di opera o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale ex art. 132 co.1 b) del D.Lgs.n 163/2006;
 - difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili;
 - errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione: in quest'ultimo caso, qualora le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e indirà una nuova gara invitando anche l'Appaltatore. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a 4/5 dell'importo del contratto.
3. Ai fini del presente articolo, ex art. 132 comma 6 del D.Lgs.n 163/2006, si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Non sono considerate varianti, ai sensi del comma 1, art. 132 del D.Lgs.n 163/2006, gli interventi, disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e purché siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore è tenuto a denunciare l'erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.
6. Nel caso di variante il Direttore dei lavori redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e l'inoltrerà all'Amministrazione per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere.
7. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs.n 163/2006, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7 art. 45 D.P.R. n. 554/1999.

Art. 70
(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)

1. Ai sensi dell'articolo 134) del D.P.R. n. 554/1999, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs.n 163/2006. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Il mancato rispetto della disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dal D.Lgs.n 163/2006, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs.n 163/2006.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 D.P.R. n. 554/1999.
7. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132), comma 1), del D.Lgs.n 163/2006, la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134), commi 6) e 136) del Regolamento D.P.R. n. 554/1999, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132 co. 1 del D.Lgs.n 163/2006 consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2) art. 10 del Decreto 145/2000, supera tale limite, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
9. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs.n 163/2006 e dell'articolo 149) del regolamento D.P.R. n. 554/1999. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132 co.1 lett. e) del D.Lgs.n 163/2006. Nel calcolo di cui sopra non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'art.132), comma 1), lettera e) del D.Lgs.n 163/2006, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
10. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
11. In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
12. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante
13. Nel caso di cui all'articolo 132 comma 1, lettera b), del D.Lgs.n 163/2006, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132 comma 1, lettera c) del D.Lgs.n 163/2006 la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
14. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
15. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132 co.3, secondo periodo, del D.Lgs.n 163/2006 che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
16. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

Art. 71 (Diminuzione dei lavori)

1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale (Decreto Ministero Lavori Pubblici 19.04.2000, n.145) e specificatamente: indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs.n 163/2006, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di

contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10), comma 4) (Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n.145), e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 72

(Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore)

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132 co.3, secondo periodo, del D.Lgs.n 163/2006 di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

3. La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori, che entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

4. Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, così come stabilita nel relativo programma.

5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata ai sensi del presente articolo, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Art. 73

(Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 34, comma 2 D.P.R. 554/1999;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs.n 163/2006.

5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. 554/1999, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 74

(Contestazioni tra la stazione appaltante e l'Appaltatore)

1. Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 75

(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Art. 76

(Danni)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché tutte le responsabilità civili e penali in caso di eventuali infortuni o danni che dovessero derivare a persone o a cose tanto della stazione appaltante che di terzi, nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto, tenendo sollevato ed indenne la stazione appaltante da ogni azione e domanda al riguardo.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, ai sensi del Titolo VII del D.P.R. n. 554/1999.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
5. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore nelle modalità di cui all'art. 139 D.P.R. N. 554/1999, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
6. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
7. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è chiamato a rispondere.
8. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.
9. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
10. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento di scavi di fondazione.

Art. 77
(Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
5. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento della stazione appaltante.

Art. 78
(Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

1. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo

a) ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

- 1 - le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 2 - il compenso per il proprio rappresentante;
- 3 - il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- 4 - le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della stazione appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- 5 - le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e dei relativi eventuali contratti e canoni;
- 6 - l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 7 - le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- 8 - le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori,
- 9 - le spese per eventuali ponteggi o piani di lavoro;
- 10- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi ;
- 11- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 12- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- 13- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- 14- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 15- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni;
- 16- l'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

b) ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SUI LAVORI:

- 1 - le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
- 2 - la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo, - giorni in cui non si è lavorato e motivo, - lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- 3 - l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. richiederà;
- 4 - il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 5 - la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
- 6 - la Stazione Appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.

c) ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE:

- 1 - le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della stazione appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 2 - le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- 3 - le spese per passaggio e per occupazioni temporanee sia del suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
- 4 - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 5 - le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 6 - le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- 7 - le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai DD.PP.RR. n. 547/1955, n. 164/1956, n. 303/1956, n. 1124/1965, n. 524/1982 e loro successive modificazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "piano di sicurezza", del quale il responsabile di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione;
- 8 - le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte;
- 9 - le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982): la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Stazione Appaltante;
- 10 - le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 11 - la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della L. 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
- 12 - gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16/02/1982 e della L. 07/12/1984 n. 818, e successive modifiche e integrazioni;
- 13 - l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200x150, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione Appaltante verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 14 - le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- 15 - il premio di assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sarà intestata alla Stazione Appaltante;
- 16 - la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.

Oltre a tutte le spese ed alle obbligazioni prescritte dal Capitolato Generale, con particolare riferimento a quelle previste dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 14, oltre a quelle indicate in altre parti del presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di seguito indicati che si intendono compensati nei prezzi dell'appalto:

a) *Contratto - Atti vari*

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, per diritti di segreteria, ecc.); tutte le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione e collaudazione dei lavori di cui al presente appalto.

b) *Mano d'opera e sicurezza del cantiere*

- Tutte le spese ed oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la mano d'opera secondo le vigenti norme (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., regolarizzazione degli obblighi per previdenze sociali presso l'I.N.P.S., presso la Cassa Edile, ecc.); tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei Contratti Collettivi di Lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate al riguardo durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende Industriali Edili ed Affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si

svolgono i lavori e ciò anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. A ciò è obbligato anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sociale.

- L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, nei riguardi dell'Amministrazione Appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; ciò inoltre senza pregiudizio di altri diritti dell'Amministrazione Appaltante qualora il subappalto non sia autorizzato.
 - L'Appaltatore è obbligato a quanto necessario per la messa e tenuta in efficienza del cantiere nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, restando questi unico responsabile in merito e riservandosi l'Amministrazione Appaltante di chiedere l'intervento dell'Ente preposto per controllarne la completa osservanza.
 - L'Appaltatore provvederà inoltre a dare immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio dovesse verificarsi in cantiere, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere informata l'Amministrazione Appaltante circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.
- c) *Macchine, attrezzature ed utensili*
- Tutte le spese per opere provvisoriale, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione dei lavori e per sbarramenti, assiti e protezioni dei luoghi dei lavori con l'installazione di cartelli, fanali e lumi secondo le vigenti normative, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08.
- d) *Campioni, Modelli, prove, esperienze, certificazioni*
- Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori il quale ne definirà colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere sottoposte alla D.LL. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura, almeno trenta giorni prima dell'esecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le decisioni della D.LL. stessa.
 - Tutte le spese per manufatti e per modelli di lavori, come pure tutte le spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati dall'Amministrazione Appaltante atte ad accertare la qualità e le caratteristiche dei materiali e manufatti ed all'ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi, conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalità riportate nel regolamento di attuazione e rispettivamente nelle Leggi nn° 1086/71 e 10/91 e D.M. 412/93 nonché quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco.
 - Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della Direzione lavori, sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a disposizione dell'occorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile, ecc..
 - Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che ancora necessitassero, al fine della scelta e del dimensionamento delle fondazioni, unitamente a quelle per consulenze presso studi tecnici specializzati; tutte le spese per prove di carico su pali di fondazione e terreni compatti atte ad accertarne l'effettiva portanza, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici qualificati.
 - Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della Direzione lavori, da eseguirsi anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed amministrativi.
- e) *Condotta e assistenza tecnica*
- L'Appaltatore dovrà inoltre fornire, a sua cura e spese e senza corrispettivo alcuno, sia per le opere principali che di specialità e impianti:
 - il personale, gli operai, gli attrezzi e i materiali od altro occorrente per picchettamenti, tracciamenti, saggi;
 - gli uomini, i materiali e i mezzi d'opera per le operazioni di collaudo;
 - il personale tecnico, gli strumenti e i mezzi d'opera per la contabilizzazione dei lavori.Nella condotta dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare procedimenti e cautele onde evitare che materiali e manufatti, anche di altre ditte che operano per suo conto, abbiano a subire danni e deterioramenti, essendo obbligato, quale unico responsabile in merito, ad effettuare a propria cura e spese le conseguenti riparazioni, sostituzioni e rifacimenti.
- f) *Custodia e sorveglianza*
- Tutte le spese per la sorveglianza e custodia continuata del cantiere e delle opere in costruzione, sia di giorno che di notte e per tutta la durata dei lavori, come indicato dall'art. 22 della L. 726/82. In ogni caso l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile, sino alla consegna delle opere, dell'eventuale sottrazione, manomissione e deterioramento dei manufatti e materiali relativi al cantiere ed alle opere di costruzione. L'Appaltatore sarà responsabile di furti e danni a materiali, manufatti, opere ed attrezzi e dovrà pertanto reintegrare e riparare, a propria cura e spese, tutto ciò che per negligenza, imperizia di dipendenti o fatti di terzi sia asportato o danneggiato.
- g) *Assicurazioni*
- Tutte le spese per la stipula delle polizze assicurative che tengano indenni l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, previste in altri articoli del presente contratto, prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- h) *Oneri particolari*
- Tutte le spese per oneri particolari riportati ai diversi capitoli del contratto, compresi quelli che derivano per l'esecuzione dei lavori durante i periodi estivi e durante le giornate normalmente non lavorative (sabato e domenica).
 - L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutta la normativa inerente e riconducibile ai lavori oggetto del presente appalto, senza alcuna eccezione, vigente o sopravvenuta durante l'esecuzione degli stessi anche in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Infatti l'Amministrazione Appaltante, considerato anche il ruolo svolto dai subappaltatori, i quali sono tenuti a collaborare ed a dare il loro diretto apporto alla fase esecutiva dei lavori, esige dall'Appaltatore un comportamento equo e corretto nei confronti delle ditte subappaltatrici. A tal fine questi è tenuto:
 - a rendere edotte le ditte subappaltatrici delle norme, prescrizioni ed obblighi contenuti nel contratto, nei grafici di contratto, ivi comprese quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con specifico riferimento al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, onde le stesse abbiano ad adeguarsi alle specifiche tecniche, ad attuare apprestamenti e procedure adeguate nonché ad impiegare materiali e manufatti in ottemperanza alla prescrizioni ivi contenute;
 - ad effettuare alle ditte subappaltatrici i pagamenti loro spettanti per le quantità di lavori messe in contabilità negli stati d'avanzamento e nello stato finale, non oltre la riscossione dei relativi mandati emessi a suo favore dall'Amministrazione Appaltante;
- i) *Cantiere*

- Tutte le spese per licenze, tasse, concessioni e permessi, compresi quelli comunali, inerenti la formazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori con i relativi oneri per la loro richiesta e ottenimento, nonché le spese per indennità di passaggio e di occupazione anche temporanea di suolo pubblico o privato per l'effettuazione dei lavori, per opere provvisorie, per deposito materiali, per impianti di cantiere sussidiari, per baracche, per strade di accesso e di servizio, e quant'altro necessario, compreso tutte le spese per gli eventuali risarcimenti ai proprietari per ripristini e danni conseguenti a tali passaggi e occupazioni.

Ad esclusione degli oneri previsti dalla Legge a carico del Committente, (tasse, bolli, reversali, etc.).

- A carico dell'Appaltatore vanno inoltre tutti gli oneri relativi alla redazione e produzione delle certificazioni e dichiarazioni di conformità per gli interventi eseguiti sugli impianti tecnologici, secondo quanto disposto dalla L. 46/90 e sue successive modificazioni e integrazioni o regolamenti e circolari attuative, nonché gli oneri per lo sviluppo dei particolari esecutivi e costruttivi secondo le indicazioni della Direzione lavori.
- Per quanto riguarda certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti, prescritte dalla legge vigenti, si precisa che le stesse dovranno essere inequivocabilmente prodotte dall'Appaltatore sia in caso di intervento integrale che per esecuzioni estese solo a parti o porzioni limitate degli stessi; in quest'ultimo caso, oltre alle sopracitate certificazioni e dichiarazioni di conformità per quanto eseguito, sarà onere ed obbligo dell'Appaltatore, oltre all'espletamento delle occorrenti verifiche e prove in adempimento anche a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, produrre, per le parti escluse dagli interventi, specifico certificato di collaudo, redatto in conformità alle disposizioni normative, nonché ogni altro equipollente documento occorrente e/o richiesto dagli Enti competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni, con particolare riferimento alle documentazioni da allegare ed alle procedure da attuare per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
- Tutte le spese, oneri e incombenze inerenti il rilascio e l'ottenimento di tutte le certificazioni relative alle qualità e caratteristiche dei materiali, delle opere eseguite e genericamente di tutte le opere antincendio, di correzione termico acustica ed altro, delle attrezzature o componenti installate nonché degli impianti realizzati e per la loro rispondenza ai requisiti richiesti o previsti dalle normative al riguardo, nessuna esclusa, in particolare in materia di sicurezza, staticità e prevenzione incendi, ivi comprese le disposizioni di cui al Decreto Ministero dell'Interno 4 maggio 1998 che qui si intendono integralmente comprese e recepite.
- Tutte le spese per la formazione, organizzazione e tenuta in efficienza del cantiere per tutta la durata dei lavori, in relazione all'entità delle opere, dotando lo stesso di moderni ed efficienti meccanismi e macchinari e fornendo di impianti e attrezzature nel numero e con potenzialità adeguati, nonché provvedendo a dotare tutte le maestranze di ogni attrezzatura, approntamento, dotazione e dispositivo di protezione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, risultando l'Appaltatore stesso unico responsabile per la mancata osservanza di quanto sopra indicato.

L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere a propria cura e spese :

- alla sistemazione generale dell'area di cantiere, rendendola sempre accessibile mediante sgombero di detriti, manufatti esistenti, arbusti, piante od altro;
- alla formazione e manutenzione degli accessi;
- alla recinzione dell'area di lavoro, con steccati, recinzioni ed opere provvisorie in genere, in modo da garantirne la separazione dalle parti e dagli spazi in cui si svolgano altre attività, disponendo nel contempo tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti necessari per garantire la protezione, la sicurezza e l'incolumità fisica di ogni soggetto, anche esterno all'esecuzione dei lavori ma frequentante le aree di pertinenza e di influenza del cantiere;
- all'inghiaamento, sistemazione e manutenzione delle strade, sia di accesso che di movimentazione all'interno del cantiere, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione veicolare e pedonale, sia per gli addetti ai lavori che per chiunque altro si trovasse all'interno delle aree oggetto di lavorazioni;
- alla fornitura, montaggio e manutenzione dei prescritti cartelli di segnalazione e avviso, di fanali, di segnalazioni e di lumi per ogni Lotto;
- alla fornitura, installazione e manutenzione del cartello, con la scritta dei lavori, da porsi nella località indicata dalla Direzione lavori nell'ambito del cantiere, eseguito secondo dimensioni e prescrizioni fornite dalla Direzione lavori stessa. Tale cartello, che sarà predisposto all'inizio dei lavori, dovrà riportare in modo chiaro e sintetico: l'Ente committente, il titolo dell'opera che si realizza, il Progettista dell'opera, il Direttore dei Lavori, i Coordinatori per la sicurezza, l'Impresa assuntrice, il Direttore del Cantiere, l'elenco, da aggiornarsi durante il corso dei lavori, delle ditte di specialità e impianti che, quali subappaltatrici, intervengono nel processo costruttivo, nonché ogni eventuale altra informazione che potrà essere al riguardo indicata e richiesta dall'Amministrazione Appaltante ovvero prevista dalla vigente normativa in materia;
- agli allacciamenti per l'energia elettrica e per le altre forniture o erogazioni in genere per gli usi e necessità del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, provvedendo alle relative richieste e sostenendo le spese per le utenze e i consumi nonché alla formazione dei relativi impianti e reti di distribuzione secondo necessità;
- all'illuminazione del cantiere, degli ambienti in costruzione per l'esecuzione dei lavori e dei locali a disposizione di operai e del personale, provvedendo per questi anche al riscaldamento;
- alle opere di incanalamento e smaltimento delle acque meteoriche e di smaltimento reflui ed alle opere di spazzamento neve negli spazi pubblici interessanti il cantiere e nell'ambito del cantiere stesso;
- a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire e di smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni secondo quanto previsto dalle specifiche norme;
- alla pulizia periodica dei locali in uso alla Direzione lavori ed alle maestranze, del cantiere e delle opere in corso nonché alla loro pulizia finale;
- alla rimozione e allontanamento dal cantiere e dal suolo pubblico e privato in occupazione temporanea, e ciò entro e non oltre quindici giorni da preavviso, di tutti i meccanismi, impianti, mezzi d'opera, opere provvisorie, attrezzature e materiali ivi giacenti, qualora non rispondenti alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Al riguardo la Direzione lavori si riserva la facoltà di richiedere l'intervento dell'Ente preposto per controllarne la completa osservanza;
- alla predisposizione di idonei locali o baracche sui luoghi di lavoro, per la conservazione e custodia di materiali e manufatti, per le esigenze sanitarie degli operai e del personale addetto al cantiere;

Qualora l'Appaltatore non adempia ad uno qualsiasi di questi obblighi, l'Amministrazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione Appaltante avrà ristoro della spesa sostenuta sul successivo acconto dovuto all'Appaltatore.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n° 46 una particolare attenzione e dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

Art. 79 (Tutela dei lavoratori)

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore e, per suo tramite i Subappaltatori, trasmetteranno alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fino alla ultimazione dei lavori.
3. L'Appaltatore è pertanto tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavori, ed all'adozione delle norme di seguito riportate:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 - b) l'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'ente appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
 - c) L'eventuale subappalto non autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'ente appaltante.
 - d) A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
4. La stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'ente appaltante né ha titolo a risarcimento danni.
6. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
7. Si obbliga altresì a non incorrere nei divieti sanciti dalla Legge 23/10/1960 n. 1369, garantendo il rispetto della normativa anche nel caso dovesse richiedere ed ottenere l'autorizzazione ed eventuali subappalti; la violazione della normativa in parola può determinare la risoluzione per colpa dell'Appaltatore del rapporto contrattuale in essere.

Art. 80 (Norme di sicurezza)

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 81/08 si individua nell'azienda A.S.L. competente per territorio, l'Autorità presso la quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro secondo le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.
4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento nonché nel Decreto Legislativo n. 81/08.
5. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 81 (Responsabilità dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai DPR 547/1955, DPR 164/1956, DPR 303/1956, DPR 1124/1965, DPR 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di sicurezza del cantiere" di cui all'art. 118, c. 6,7 del D.Lgs.n 163/2006 e all'art. 131 del D.Lgs.n 163/2006, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione.
2. Ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia la stazione appaltante, sia la Direzione dei lavori.
3. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

Art. 82 (Trattamento retributivo dei lavoratori)

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori.
2. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

4. I pagamenti di cui al comma 3) del presente articolo fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

5. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 83

(Documenti di identificazione)

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

2. E' inoltre prescritto che il personale operativo, indossi oltre i D P previsti per i rischi del cantiere.

3. Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subAppaltatore gli obblighi di cui sopra.

4. Anche questo personale dovrà essere munito di documento con fotografia, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subAppaltatore.

5. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della stazione appaltante (Direttore Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà le funzioni di controllo.

6. Se a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso in cui gli addetti fossero alle dipendenze del subAppaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore Lavori entro il giorno successivo.

7. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il direttore dei Lavori informerà il Responsabile del procedimento ed applicherà, a carico dell'Appaltatore la penale prevista dal comma seguente.

8. La penale per l'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo viene prevista ed accettata nell'ammontare di Lit. 200.000 (Euro 103.29) per ogni addetto sprovvisto del documento di identificazione. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

Art. 84

(Approvvigionamento ed accettazione dei materiali)

1. Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.

2. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico della stazione appaltante.

3. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21.4.1993, N. 246 sui prodotti da costruzione: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento D.P.R. n. 554/1999.

4. In caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normativi ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco. La Stazione Appaltante potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

6. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

8. L'Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

9. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiale o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

10. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione, accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove, la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

11. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 85

(Provvista dei materiali)

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 86
(Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto)

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1) del presente articolo, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo, ai sensi degli articoli 136) e 137) del Regolamento D.P.R. n. 554/1999.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile Unico del Procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16), comma 2) del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145.

Art. 87
(Difetti di costruzione)

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario l'Appaltatore ha il diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 88
(Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori)

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Art. 89 non in vigore

Sezione quarta: subappalto

Art. 90
(Subappalto)

1. E' vietato il subappalto o cottimo di parte dell'opera appaltata o di parte dei lavori della categoria prevalente, a meno di autorizzazione scritta dall'Amministrazione, la quale può essere rilasciata quando sussistono le condizioni stabilite dagli artt.21, comma 2 e 23, comma 4 della legge 1982, n. 646, nonché dall'art.118, comma 2 del D.Lgs.n 163/2006. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2. Il subAppaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) D.P.R. n. 554/1999.
3. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118 comma 2 del D.Lgs.n 163/2006. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.n 163/2006 ai propri consorziati non costituisce subappalto.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo 118, comma 11 del D.Lgs.n 163/2006, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
6. Ai sensi dell'art.118, comma 4 del D.Lgs.n 163/2006, l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
7. Ai sensi dell'art.118, comma 11 del D.Lgs.n 163/2006, l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Ai sensi dell'art.118, comma 10 del D.Lgs.n 163/2006, le disposizioni dei commi 2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9 dell'art. 118 del D.Lgs.n 163/2006, si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
9. Ai sensi dell'art.118, comma 11 del D.Lgs.n 163/2006, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente in oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con pose in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali come individuati dall'art. 72, comma 4, del

D.P.R. 554/1999; in tali casi il fornitore o subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, n. 4 art.118 del D.Lgs.n 163/2006. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

10. E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della manodopera, compreso il caso in cui il subAppaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari ed attrezzature di questo (art.1, legge n. 1369/60). Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

11. Al fine di procedere all'autorizzazione di subappalto l'impresa aggiudicataria dovrà indicare il/i soggetto/i prescelto/i per i lavori in subappalto e quindi depositare presso gli uffici della stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la seguente documentazione:

- domanda in bollo di autorizzazione al subappalto (se più subappaltatori: segnalazione delle modalità di ripartizione delle singole lavorazioni);
- possesso requisiti tecnici per importo e natura lavori oggetto del subappalto;
- nel caso di impresa subappaltatrice straniera, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza o certificato di iscrizione agli albi o liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione all'albo o lista e la relativa classificazione, ove esistente.
- nella sola ipotesi in cui l'affidatario del subappalto sia società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata) dichiarazione autenticata dal legale rappresentante dalla quale risultino le comunicazioni e le indicazioni di cui al DPCM 11.5.1991, n.187 e specificatamente: la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto", nonché l'indicazione di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto (cioè i soggetti che spendono il nome della società). Nel caso in cui il soggetto subAppaltatore sia un consorzio, per quanto disposto all'art.1, 2° c. del DPCM 187/1991, i dati di cui sopra dovranno essere riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera;
- dichiarazione dell'Appaltatore (nel caso si tratti di associazione temporanea, società o consorzio, tale adempimento deve essere posto in essere da ciascuna delle imprese partecipanti), autenticata dal legale rappresentante, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto;
- modulo subappaltatori ai sensi della L. 726 del 12.10.1982, per subappalti pari o superiori ai 100 milioni di lire;
- certificazione o attestazione della Camera di Commercio inerente la posizione antimafia Ditte subappaltatrici se l'importo del subappalto risulti uguale o superiore a€ 154.937,07
- schema contratto di subappalto che rispetti le condizioni art.118 del D.Lgs.n 163/2006.;
- Sarà inoltre fatto obbligo per l'aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I contratti definitivi di subappalto dovranno essere depositati presso l'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni ai sensi dell'art. 118 comma 2 punto 2) del D.Lgs.n 163/2006.

12. Valgono inoltre le seguenti considerazioni:

- a) è a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare l'aggiornamento e il coordinamento degli specifici piani redatti dai subappaltatori, affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell'impresa principale; nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo;
- b) il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione lavori;
- c) il piano di sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/08) dei lavoratori andrà osservato scrupolosamente, anche da parte dei subappaltatori prima dell'inizio delle opere da questi eseguite: obbligo dell'Appaltatore sarà quello di istruire adeguatamente i subappaltatori dei contenuti del piano;
- d) l'Appaltatore è comunque responsabile in solido con il subAppaltatore all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) l'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché

copia del piano di cui al precedente punto a). L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

f) le ditte subappaltatrici di tutti gli impianti saranno tenute a stipulare apposite polizze R.C.T. valevoli dalla data d'inizio dei rispettivi lavori all'avvenuto collaudo, fermi restando gli obblighi derivanti dalla Legge 5/3/1990 n. 46 e 9/1/1991 n. 10 e relativi regolamenti di attuazione;

g) in caso d'inadempienza a quanto sopra scritto, l'Appaltatore sarà comunque ritenuto unico ed esclusivo responsabile, in qualsiasi sede, di ogni e qualunque incidente, disgrazia, infortunio potesse capitare a terzi a causa degli impianti suddetti;

h) in caso comunque di subappalto o cottimo autorizzato l'impresa resta egualmente, di fronte alla stazione appaltante, la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati. In ogni caso, pertanto, l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei confronti dell'Ente appaltante, anche dell'esecuzione d'impianti o lavori speciali oggetto dell'appalto stesso. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;

i) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 art. 18 legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 91 (Accordo bonario)

1. Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 240 del D.Lgs.n 163/2006, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'Appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'Appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dal D.Lgs.n 163/2006.

Art. 92
(Definizione delle controversie)

1. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

CONTABILITA' DEI LAVORI

Scopo e forma della contabilità

Art. 93
(Lavori in economia contemplati nel contratto)

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso di gara.

Art. 94
(Lavori di manutenzione)

1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

Art. 95
(Accertamento e registrazione dei lavori)

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
 - a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
 - b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 96
(Prezzo dei lavori a corpo)

1. Per i lavori da contabilizzarsi a corpo, l'Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato speciale d'Appalto o consigliabili dalle regole dell'arte: per questi il prezzo contrattuale è fisso e invariabile.

Art. 97
(Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori)

1. Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo, salvo le eccezioni stabilite nell'allegato elenco dei prezzi.

2. I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni nei luoghi, prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto dal Direttore dei lavori. Eventuali diminuzioni delle misure di progetto verranno invece contabilizzate regolarmente con diminuzione, rispetto alle misure di progetto stesse, a cura della D.L. e a seguito rilievi eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. Il noleggio di impianti ed attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compresi i mezzi di trasporto sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.
4. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
5. In ogni caso, per tutte le opere a corpo ed anche le eventuali opere a misura, la valutazione avviene mediante verifica del lavoro eseguito. La verifica dei lavori avviene in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale è tenuto a firmare il relativo verbale di verifica dopo la D.L.

Art. 98
(Elenco dei documenti amministrativi e contabili)

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a) il giornale dei lavori;
 - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - c) le liste settimanali;
 - d) il registro di contabilità;
 - e) il sommario del registro di contabilità;
 - f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'Appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.

Art. 99
(Giornale dei lavori)

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'Appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 100
(Libretti di misura dei lavori e delle provviste)

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
 - a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
 - b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto ;
 - c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
 - d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'Appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
4. Qualora i lavori apportassero modifiche ai luoghi, occorre eseguire le operazioni di misura sia prima che dopo i lavori stessi.

Art. 101
(Annotazione dei lavori a corpo)

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'Appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Art. 102
(Modalità della misurazione dei lavori)

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L'Appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 103
(Lavori e somministrazioni su fatture)

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Art. 104
(Note settimanali delle somministrazioni)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'Appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'Appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predisponde una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Art. 105
(Forma del registro di contabilità)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'Appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.

Art. 106
(Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'Appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 del D.P.R. n. 554/1999 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5, dello stesso D.P.R.

Art. 107
(Forma e contenuto delle riserve)

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165), comma 3) del D.P.R. n. 554/1999.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

Art. 108
(Eccezioni e riserve dell'Appaltatore sul registro di contabilità)

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 109
(Definizione delle riserve al termine dei lavori)

1. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs.n 163/2006, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204) del D.P.R. n. 554/1999.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141) del D.Lgs.n 163/2006 senza che la Stazione Appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione Appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dall'accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31) Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 110
(Tempo del giudizio)

1. L'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149), comma 3) del D.P.R. n. 554/1999, o della determinazione prevista dai commi 1) e 2) dell'articolo 32) del Decreto Ministero LL.LL. 19.4.2000, n. 145, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1) e 2).
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1) e 2) dell'articolo 32) del Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio, ai sensi del comma 2).

Art. 111
(Titoli speciali di spesa)

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

Art. 112
(Sommario del registro)

1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 113
(Stato di avanzamento lavori)

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nell'art. 36 del presente atto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel termine di 30 giorni, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. n. 554/1999.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167 del D.P.R. n. 554/1999.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 del D.P.R. n. 554/1999 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

Art. 114
(Certificato per pagamento di rate)

1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito all'art 36 del presente atto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. Il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell'importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di I.V.A. nella misura di legge, e servirà per l'emissione della fattura fiscale da parte dell'Appaltatore.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Art. 115
(Contabilizzazione separate di lavori)

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Art. 116
(Lavori annuali estesi a più esercizi)

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Art. 117
(Tempo utile per l'ultimazione dei lavori)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà di **giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna** ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. n. 554/1999, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
4. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136) del D.Lgs.n 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45), comma 10) del D.P.R. n. 554/1999 e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
6. Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori, prevedendo i seguenti giorni di impossibilità lavorativa: mesi di gen., feb., mar. = 9; mesi di apr., mag. = 6; mesi di giu., lug., ago. = 4; mesi di set., ott. = 7; mesi di nov., dic. = 8; per l'impianto del cantiere è stato assegnato un decimo del tempo di produzione, da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Art. 118
(Conto finale dei lavori)

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 dalla data di ultimazione dei lavori, che risulterà dall'apposito certificato, e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. A seguito redazione del conto finale verrà effettuato il pagamento dell'ultima rata di acconto al netto delle pattuite ritenute.
2. Il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
 - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e) gli ordini di servizio impartiti;
 - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
 - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
 - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
 - m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
 - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 119
(Reclami dell'Appaltatore sul conto finale)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del D.Lgs.n 163/2006, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 120
(Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)

1. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 174 del D.P.R. n. 554/1999, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
 - b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
 - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
 - d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2, D.P.R. n. 554/1999;
 - e) domande dell'Appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del D.Lgs.n 163/2006_.

Contabilità dei lavori in economia

Art. 121
(Annotazione dei lavori ad economia)

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
 - b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 122
(Conti dei fornitori)

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Art. 123
(Pagamenti)

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Art. 124
(Giustificazione di minute spese)

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

Art. 125
(Rendiconto mensile delle spese)

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

Art. 126
(Rendiconto finale delle spese)

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Art. 127
(Riassunto di rendiconti parziali)

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Art. 128
(Norme generali per la tenuta della contabilità)

1. Per la tenuta della contabilità si fa rinvio agli articoli nn. 183, 184, 185 e 186 del D.P.R. n. 554/1999.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Disposizioni preliminari

Art. 129
(Oggetto del certificato di regolare)

1. Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il certificato di regolare esecuzione ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il certificato di regolare esecuzione comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il certificato di regolare esecuzione comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento dpr. 554/1999.

Art. 130 non in vigore

Art. 131
(Avviso ai creditori)

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunci legali della Provincia.

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 132
(Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)

1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di certificato di regolare esecuzione.

2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al certificato di regolare esecuzione.

3. Se l'Appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di certificato di regolare esecuzione, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di certificato di regolare esecuzione hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di certificato di regolare esecuzione.

Visita e procedimento di certificato di regolare esecuzione.

Art.133 non in vigore

Art. 134
(Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di certificato di regolare esecuzione)

1. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

4. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione, ovvero per le ulteriori operazioni di certificato di regolare esecuzione rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

5. L'Appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante la cartografia, con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera e fino al confine del lotto, prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione collaudo, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

Art. 135
(Processo verbale di visita)

1. Della visita di certificato di regolare esecuzione è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la località e la provincia;
 - b) il titolo dell'opera o del lavoro;
 - c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
 - d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
 - e) l'importo delle somme autorizzate;
 - f) le generalità dell'Appaltatore;
 - g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
 - h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
 - i) la data e l'importo del conto finale;
 - l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
 - m) i giorni della visita di collaudo;
 - n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. I processi verbali, oltre che dall'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione e dall'Appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Art. 136
(Relazioni)

1. L'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
 - a) se il lavoro sia o no collaudabile;
 - b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
 - c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
 - d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
 - e) il credito liquido dell'Appaltatore.
2. In relazione separata e riservata l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

Art. 137
(Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione, alla stazione appaltante.

Art. 138
(Difetti e mancanze nell'esecuzione)

1. Riconstrandosi nella visita di certificato di regolare esecuzione difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione rifiuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione e procede a termini dell'articolo 202 D.P.R. n. 554/1999.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

Art. 139
(Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)

1. Ove l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione riscontri lavorazioni meritevoli di certificato di regolare esecuzione, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di regolare esecuzione e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione con proprio parere, alla stazione appaltante.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Da art.140 ad art. 141 non in vigore

**Art. 142
(Obblighi per determinati risultati)**

1. Il certificato di regolare esecuzione può avere luogo anche nel caso in cui l'Appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore nel rilasciare il certificato vi iscrive le clausole quali l'Appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

**Art. 143
(Lavori non collaudabili)**

1. Nel caso in cui l'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195 D.P.R. n. 554/1999.

**Art. 144
(Domande dell'Appaltatore al certificato di regolare esecuzione)**

1. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di certificato di regolare esecuzione.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. n. 554/1999 con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di regolare esecuzione, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

**Art. 145
(Ulteriori provvedimenti amministrativi)**

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di dell'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di regolare esecuzione;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di regolare esecuzione.
2. L'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di verifica per il certificato di regolare esecuzione e richiesti, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.

**Art. 146
(Svincolo della cauzione)**

1. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del c.c., allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di certificato di regolare esecuzione, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113), comma 1) del D.Lgs.n 163/2006 e dell'articolo 101) del D.P.R. n. 554/1999.
3. Si procede previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.141 del D.Lgs.n 163/2006, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del c.c.

**Art. 147
(Oneri dell'Appaltatore)**

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione ed, in ogni caso, fino alla presa in consegna effettiva dell'opera (art.1177 c.c.), custodia, la manutenzione degli impianti dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore sarà quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico tutte le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari, salvo casi di vandalismi riconosciuti dalle parti. La manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e senza particolari inviti della D.L.. Ove l'Appaltatore non provvedesse a tale cura, previa comunicazione scritta, la D.L. provvederà d'ufficio e la spesa sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
2. Il certificato di regolare esecuzione, anche se favorevole, e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 del c.c. , le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla stazione appaltante solo al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 148

(Garanzia per vizi e difformità dell'opera)

1. Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224).

2. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 149

(Garanzia decennale per gravi difetti dell'opera)

1. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Da art.150 ad art.151 non in vigore

Art. 152

(Certificato di regolare esecuzione)

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195 del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 153

(Approvazione degli atti di certificato di regolare esecuzione)

1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo certificato di regolare esecuzione.

